



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

RUE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

VAS/VaISAT

RAPPORTO AMBIENTALE

contenente la relazione sulla criticità idraulica ai sensi
della DGR 1300/2016

(integrazione all'elab. 3 del RUE Approvato)

elab. 3a

Variante 2/2018

(Art. 33 LR 20/2000 e s.m.i.)

ADOZIONE: DELIBERA C.C. n. 36 del 20/06/2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA n.277 del 26/10/2018

APPROVAZIONE: DELIBERA C.C. n. 57 del 05/11/2018

SINDACO
Marcello Moretti

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Daniele Menozzi

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Pelosi

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Marco Votta
Ing. Claudia Strozzi

1. APPROCCIO METODOLOGICO

La Circolare illustrativa delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009 ribadisce che la ValSAT deve avere ad oggetto solo le prescrizioni del piano o delle varianti e le direttive per l'attuazione dello stesso, valutando poi gli effetti di sistema, alla luce degli esiti della valutazione dei piani sovraordinati. La ValSAT deve pertanto considerare i reali effetti sull'ambiente che derivano direttamente dalle politiche e obiettivi stabiliti dal piano o dalle varianti, oltre che dalle singole previsioni che ne derivano, tenendo conto delle interazioni di sistema che le scelte operate producono.

Sempre a fini di semplificazione e di coerenza tra i processi di pianificazione, si dispone poi che per la predisposizione della ValSAT siano utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti disponibili. Le analisi e valutazioni contenute nella ValSAT devono essere adeguate, dunque, alle conoscenze disponibili, ma anche al livello di approfondimento proprio di ciascun livello di pianificazione. Pertanto, sempre l'art. 5, comma 3, consente all'amministrazione procedente di tener conto che "talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti". Tale disposizione opera sia con riguardo alle previsioni del piano generale (regionale, provinciale e comunale) rispetto ai piani settoriali dello stesso livello territoriale, sia con riguardo al PSC rispetto ai piani urbanistici operativi ed attuativi, rimanendo fermo che ciascun livello di pianificazione deve garantire una compiuta valutazione dei profili e delle tematiche che attengono alla sua competenza e, ai fini dell'approvazione di ciascuno strumento, deve considerare compiutamente gli effetti delle prescrizioni e direttive stabilite dallo stesso.

Grazie a tale semplificazione, la ValSAT è ricondotta alla sua funzione essenziale, di strumento che individua, descrive e valuta i potenziali impatti solo delle effettive scelte operate dal piano e che individua le misure idonee per impedire, mitigare o compensare tali impatti alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano (art. 5, comma 2).

Inoltre, l'approfondimento e l'articolazione delle indagini dovrebbe essere accuratamente commisurata ai processi e alle dinamiche che si vogliono governare, stringendo un forte legame logico e interpretativo tra le conoscenze attivate e le politiche di intervento che si intendono promuovere.

Il presente Rapporto preliminare di ValSAT della Variante 2018 al RUE di Sant'Ilario d'Enza effettua una verifica della coerenza delle modifiche apportate al quadro della pianificazione comunale con le criticità del territorio e con le strategie per lo sviluppo sostenibile (analisi di coerenza interna), a partire dalle risultanze già acquisite dalla ValSAT del PSC vigente.

Il documento costituisce Rapporto Ambientale ai sensi del procedimento integrato di VAS-ValSAT previsto dall'art.5 della L.R. n.20/2000 e smi.

2. VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA VARIANTE

Art.2.1 Descrizione modifiche introdotte con la variante

Sono previste le seguenti varianti normative e cartografiche:

- a) Revisione del RUE (parte normativa) ai fini dell'adeguamento a disposizioni e norme sopravvenute, e nello specifico adeguamento a :
- DGR 922/2017 Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n.15/2013;
 - DGR 967/2015 come modificata dalla DGR 1715/2016 (atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici);
 - Regolamento Regionale n° 3/2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
 - LR 5/2013 (Sale da gioco e sale scommesse);
 - LR 19/2003 (Inquinamento luminoso) e DGR 1732/2015;
 - DM 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni.
- b) Variante normativa all'art. 23 comma 2 "zone Pa" e variante cartografica alla suddetta zona (elab 2 del RUE – Zonizzazione)
- La variante normativa riguarda la ridefinizione degli usi previsti per l'ambito, che diventa una "zona mista : attività manifatturiere e attività relative alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli (Pa) " e l'equiparazione degli indici su entrambe le zone Pa previste nel Comune: via Rivasi e zona ponte Enza.
- La variante cartografica consiste in una rettifica dei confini di zona ai fini di una fedele coincidenza con le proprietà catastali senza modificarne l'estensione territoriale.

Art.2.2 Coerenza delle trasformazioni introdotte nella variante al RUE

Nessuna delle modifiche introdotte è in contrasto con quanto prescritto da piani e norme sovraordinati.

La modifica normativa della Zona Pa (art. 23 comma 2 del RUE) riguarda un area di territorio in parte già urbanizzata la cui sostenibilità è già stata verificata in sede di ValSAT del PSC/RUE;

Si ritiene pertanto che non sussistano incongruenze tra le modifiche individuate nella Variante e la pianificazione vigente, sia comunale sia di livello sovraordinato.

3. RAPPORTO AMBIENTALE

Si analizzano le singole varianti

- a) Recepimento della delibera della GR 922/2017** , in quanto recepimento di norme sovraordinate, non si rilevano criticità per quanto riguarda il rapporto ambientale.

Il recepimento delle definizioni tecniche uniformi ai sensi della DGR 922/2017 non modifica la capacità edificatoria stabilita dalla pianificazione urbanistica vigente .

L'introduzione nella disciplina urbanistico-edilizia delle sale da gioco e delle sale scommesse nei locali pubblici, circoli privati e sedi di commercio e pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4 luglio 2013 n.5 e ss.mm.ii e della D.G.R. 831/2017

Descrizione: modifica consiste nella introduzione di un nuovo articolo nelle norme del RUE, In applicazione dell'art. 6 della L.R. 4 luglio 2013 n.5 e ss.mm.ii “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché del le problematiche e delle patologie correlate” e della DGR 831 del 12/06/2017 “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”.

Valutazione: Il nuovo articolo introduce norme volte alla tutela della popolazione – in particolare di quella minorile – in coerenza con gli obiettivi della citata legge regionale di diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione; e di rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischi o della dipendenza da gioco.

Le ulteriori modifiche introdotte a seguito di aggiornamenti a disposizioni e norme sopravvenute non costituiscono varianti al rapporto ambientale in quanto né non variano le disposizioni da questo individuate.

- b) Variante normativa all'art. 23 comma 2 “zone Pa” e variante cartografica alla suddetta zona (elab 2 del RUE – Zonizzazione)**

Descrizione: Contenuti della modifica al RUE:

Si tratta di un'area avente destinazione produttiva già dal previgente PRG. Sull'area già parzialmente urbanizzata insistono fabbricati destinati all'attività di cantina vitivinicola e fabbricati produttivi dismessi .

La scelta di variare la norma dell'ambito deriva dall'esigenza di uniformare dal punto di vista regolamentare le due zone aventi eguale zonizzazione (Zona “Pa di Via Rivasi” a Calerno e zona “Pa Ponte Enza” a Ovest del capoluogo , oltre ad un adeguamento degli usi che tenga conto delle realtà produttive insediate sul territorio *(le aree disponibili sono prioritariamente utilizzabili per la delocalizzazione di attività produttive nel Comune)*).

Valutazione: E' stato definito un nuovo indice di utilizzazione fondiaria per la zona di ponte Enza, uniformandolo a quello previsto per la stessa zona urbanistica presente in via Rivasi.

L'ambito “Pa ponte Enza” è collocata in Fascia C del PAI , zona P2 Reticolo secondario di pianura (alluvioni poco frequenti con tempi di ritorno di 100-200 anni), all'interno dell'area con infiltrazione comparativa alta, entro il perimetro del settore di ricarica B e in zona vulnerabile ai nitrati.

La variazione dell'indice edificatorio e degli usi insediabili non è in contrasto con le disposizioni di RUE e PSC per quanto riguarda la zona soggetta a rischio di infiltrazione alta, settore di ricarica B e vulnerabilità dei nitrati.

La definizione di un indice di permeabilità non inferiore al 30%, introdotto con la seguente variante e non specificato nel RUE adottato, è quello previsto dalla VAS/VALSAT allegata al RUE per le zone urbanizzate e la sua esplicitazione nelle norme è da considerarsi migliorativa, in quanto a fronte di un aumento dell'indice di utilizzazione fondiaria si pone un limite all'impermeabilizzazione dell'area non precedentemente contemplato.

Ai fini dell'invarianza idraulica occorrerà realizzare, in presenza di aree impermeabilizzate superiori al 50% della superficie fondiaria, sistemi di laminazione delle acque.

della Per quanto riguarda le reti fognarie si prevede la realizzazione di reti fognarie separate e scarico in pubblica fognatura. Ove non presente la rete fognaria si prevede uno scarico in acque superficiali solo nel caso di acque reflue domestiche o assimilabili. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali o di acque di processo il produttore dovrà prevedere e realizzare un autonomo impianto di trattamento dei reflui prima dello scarico in acque superficiali.

Per quanto riguarda le modifiche cartografiche le stesse sono da considerarsi correzioni dovute ad errori grafici e rettifiche dei confini, che mantengono inalterati gli indici edificatori e la superficie territoriale complessiva degli interventi.

Si riporta la tabella di valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente relativi alla variante degli usi e indici della zona denominata “Pa – Ponte Enza “

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE relativo alle varianti b)

COMPONENTI AMBIENTALI	DISCIPLINA DEL RUE con specifico riferimento all'attività edilizia
ACQUA	1. Cambi d'uso e nuove costruzioni sono subordinati allo smaltimento delle acque reflue in fognatura o, ove se né verifichi l'impossibilità al ricorso dei trattamenti previsti nell'all.9 al PTCP; il progetto relativo al trattamento degli scarichi deve essere corredato del parere ARPA e AUSL obbligatorio e vincolante. Contestualmente alla demolizione o nuova costruzione di fabbricati vanno rimosse fosse settiche dismesse, messi in sicurezza pozzi non rispondenti alle attuali norme, rimossi o bonificati i serbatoi interrati. 2. Gli interventi riguardanti gli scavi a qualunque profondità che interessino falde acquifere, perforazione di pozzi, bacini idrici superficiali, sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 mt rientrano tra i “movimenti di terra significativi” e pertanto soggetti a titolo abilitativo come previsto dalla LR 15/2013. 3. Nelle nuove costruzioni va mantenuto permeabile il 30% della superficie. 4. Nelle nuove costruzioni vanno previste modalità di recupero delle acque piovane anche al fine di favorire l'invarianza idraulica. 5. Nella progettazione degli interventi dovrà essere condotta una verifica di “invarianza idraulica” per verificare l'eventuale necessità di opere di

	<p>laminazione o compensazione idraulica.</p> <p>6. Gli impianti geotermici devono essere preceduti da indagini geologiche ed idrogeologiche</p>
SUOLO	<p>1. Nelle nuove costruzioni va mantenuto permeabile il 30% della superficie.</p>
ARIA	<p>1. Gli interventi devono concorrere alla riduzione del consumo energetico e alla riduzione della CO2, attraverso l'adeguamento alle disposizioni della DGR 967/2015 come modificata da DGR1715/2016 (atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici).</p> <p>2. Ogni nuova costruzione o ristrutturazione rilevante che ricorre a fonti rinnovabili a copertura di parte dei consumi di energia termica ed elettrica, in misura superiore al 30% ai minimi richiesti , può disporre di un incremento volumetrico del 5%.</p>
BIODIVERSITA'	<p>1. Cessione del 10% della St a verde di compensazione</p> <p>2. La superficie permeabile minima del 30% deve essere piantumata con alberi ed arbusti con funzione di mitigazione rinaturalizzazione.</p>
RISCHIO SISMICO	<p>1. Con la variante al RUE vengono recepite le “norme Tecniche delle costruzioni “ ai sensi del DM 17/01/2018;</p> <p>2. L'area è stata oggetto di indagini nella fase di microzonazione sismica di terzo livello (in fase di approvazione)</p>
INQUINAMENTO ACUSTICO	<p>1. La classificazione acustica del territorio comunale individua l'area interessata dalla variante in classe IV</p> <p>Sotto il profilo acustico, la zona è caratterizzata dal rumore generato dal traffico veicolare della via Emilia.</p> <p>I possibili recettori sensibili (abitato di Ponte Enza) sono individuati nelle abitazioni oltre il confine comunale ad una distanza di oltre mt. 200/250 mt</p>
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	<p>1. L'area non è interessata da campi elettromagnetici .</p>
VIABILITA' TRAFFICO E MOBILITA'	<p>1. Il traffico di mezzi pesanti generato dal nuovo insediamento è sostenibile per la viabilità esistente e agevolmente indirizzato verso le maggiori arterie di traffico (tangenziali ed autostrada) senza attraversare i centri abitati.</p>
PATRIMONIO STORICO PAESAGGISTICO	<p>1. Nell'area non insistono edifici di valore storico culturale</p>

c) Variante alle definizioni edilizie degli ambiti per attrezzature e spazi collettivi ai fini della miglior caratterizzazione delle aree e dei parametri urbanistici.

Variante cartografica per adeguamento ad una situazione esistente della “zona C – Attrezzature e spazi collettivi- attrezzature di interesse comunale” sita all’incrocio tra via Val d’Enza / via Paganini .

Descrizione: Contenuti della modifica al RUE:

La variante consiste in una maggior definizione dei parametri edilizi , nello specifico l’indice di utilizzazione fondiaria è stato definito in funzione della superficie utile e non della superficie utile lorda ed è stata specificata la quantità massima di superficie accessoria realizzabile, non meglio specificata nel RUE approvato.

Valutazione: Le aree oggetto di variante “zone destinate ad attrezzature e spazi collettivi” sono tutte identificate all’interno del territorio urbano, sono urbanizzate o facilmente urbanizzabili mediante collegamento alle fognature, acquedotto, linee elettriche presenti nelle immediate vicinanze. Le aree sono inoltre raggiungibili dalla viabilità ordinaria comunale.

La variazione dell’indice edificatorio e degli usi insediabili non è in contrasto con le disposizioni di RUE e PSC.

E’ confermata la valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione di nuove scuole, case di cura e di riposo e parchi pubblici.

Pur variando le modalità di calcolo dell’indice edificatorio si conferma l’indice di permeabilità minimi del 40% della superficie fondiaria.

Nelle aree ricadenti in zone di rispetto dei pozzi dell’acquedotto gli interventi vanno realizzati nel rispetto dell’all.9 delle NTC del PTCP).

Per quanto riguarda le modifiche cartografiche le stesse sono da considerarsi correzioni dovute ad errori grafici e rettifiche dei confini, che mantengono inalterati gli indici edificatori e la superficie territoriale complessiva degli interventi.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE relativo alle varianti b)

COMPONENTI AMBIENTALI	DISCIPLINA DEL RUE con specifico riferimento all’attività edilizia
ACQUA	1. Cambi d’uso e nuove costruzioni sono subordinati allo smaltimento delle acque reflue in fognatura. Contestualmente alla demolizione o nuova costruzione di fabbricati vanno rimosse fosse settiche dismesse, messi in sicurezza pozzi non rispondenti alle attuali norme, rimossi o bonificati i serbatoi interrati. 2. Gli interventi riguardanti gli scavi a qualunque profondità che interessino falde acquifere, perforazione di pozzi, bacini idrici superficiali, sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 mt rientrano tra i “movimenti di terra significativi” e pertanto soggetti a titolo abilitativo come previsto dalla LR 15/2013. 3. Nelle nuove costruzioni va mantenuto permeabile il 30% della superficie. 4. Nelle nuove costruzioni vanno previste modalità di recupero delle acque piovane anche al fine di favorire l’invarianza idraulica. 5. Nelle zone di rispetto dei pozzi dell’acquedotto vanno evitate fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie e va vietata l’apertura di nuovi pozzi domestici
SUOLO	1. Nelle nuove costruzioni su lotti liberi va mantenuto permeabile il 40% della superficie.
ARIA	1. Gli interventi devono concorrere alla riduzione del consumo energetico e alla riduzione della CO2, attraverso l’adeguamento alle disposizioni della DGR 967/2015 come modificata da DGR1715/2016 (atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici). 2. Ogni nuova costruzione o ristrutturazione rilevante che ricorre a fonti rinnovabili a copertura di parte dei consumi di energia termica ed elettrica, in misura superiore al 30% ai minimi richiesti , può disporre di un incremento volumetrico del 5%.

BIODIVERSITA'	Le zone oggetto di variante ricadono all'interno di un territorio già fortemente urbanizzato. Si prescrive che la parte del lotto da mantenere permeabile sia sistemata con alberi e arbusti.
RISCHIO SISMICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con la variante al RUE vengono recepite le “norme Tecniche delle costruzioni “ ai sensi del DM 17/01/2018; 2. L'area è stata oggetto di indagini nella fase di microzonazione sismica di terzo livello (in fase di approvazione)
INQUINAMENTO ACUSTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per la realizzazione di nuove scuole, case di cura e di riposo e parchi pubblici occorre la valutazione previsionale di clima acustico
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le aree in oggetto non rientrano nelle fasce di prima approssimazione da linee elettriche di alta tensione .
VIABILITA' TRAFFICO E MOBILITA'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le aree sono tutte interne al territorio urbano, servite da mezzi pubblici e dalla rete delle piste ciclabili . 2. In funzione delle specifiche destinazioni d'uso insediabili sono richiesti standard di parcheggi differenziati.
PATRIMONIO STORICO PAESAGGISTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli edifici classificati bene culturale o vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 sono ristrutturati nel rispetto delle specifiche norme

4. CONCLUSIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELLE VARIANTI AL PSC E AL RUE

In conclusione, si ritiene che la valutazione dia un esito positivo non solo per assenza di impatti negativi e di incrementi della pressione antropica rispetto agli strumenti vigenti, ma anche per il maggior livello di dettaglio nella definizione di indici di edificabilità e di impermeabilizzazione massima delle aree.

Le aree minime da garantire impermeabili devono inoltre essere piantumate anche ai fini della biodiversità, sostenibilità dell'intervento e in alcuni casi mitigazione degli impatti rispetto al paesaggio circostante.

Attraverso le argomentazioni svolte e con la lettura della documentazione esistente ed inserita nel "Rapporto Ambientale" del RUE approvato, si ritiene che le previsioni sopradescritte della Variante al RUE n. 2/2018 del Comune di Sant'Ilario d'Enza siano compatibili rispetto all'impatto ed alle ricadute che potrà ingenerare sulle varie tematiche, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate con particolare riferimento alle azioni da intraprendere per la tutela delle acque, del suolo e della biodiversità.

5. RELAZIONE SULLA CRITICITA' IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 1300/2016

PREMESSA

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), ha lo scopo di assicurare nel territorio del Distretto Idrografico Padano la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economico sociali.

Il PGRA individua i seguenti 4 Ambiti Idrografici:

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura (RSP);
- Aree costiere marine (ACM);

per i quali ambiti sono stati individuati i seguenti 3 Scenari di Pericolosità:

- aree interessate da alluvione rara (P1);
- aree interessate da alluvione poco frequente (P2);
- aree interessate da alluvione frequente (P3).

Il PGRA introduce un nuovo ambito definito come Reticolo secondario di pianura (RSP), che interessa anche il territorio comunale di Sant'Ilario d'Enza.

Il PGRA demanda alle Regioni ed ai Comuni del distretto la regolamentazione, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, delle attività consentite, dei limiti e i divieti per gli ambiti Reticolo secondario di pianura (RSP).

Nell'ambito dell'attività di revisione della pianificazione territoriale, il Comune deve adeguare gli strumenti urbanistici al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti, anche attraverso una valutazione più dettagliata delle condizioni di rischio locale.

La Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300, del 01.08.2016 "*Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del progetto di variante al PAI e al PAI Delta adottato dal comitato istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazioni n. 5/2015*", ha definito in modo estremamente dettagliato le modalità di prima applicazione della nuova pianificazione di bacino.

I Comuni sono tenuti ad osservare i nuovi contenuti della pianificazione di bacino, sia nelle attività autorizzative e di vigilanza in campo edilizio, sia in quelle pianificatorie di competenza urbanistica e di protezione civile, avendo a riferimento le disposizioni applicative della direttiva regionale citata, fatta salva la facoltà di applicare, anche limitatamente a singoli casi, misure più cautelative.

IL RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA (RSP)

Il Reticolo secondario di pianura (RSP) è costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di Bonifica e irrigui nella medio - bassa pianura padana.

La perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili è stata effettuata con riferimento agli scenari di alluvione frequente (P3) e poco frequente (P2) previsti dalla Direttiva 2007/60/CE.

Il metodo d'individuazione delle aree soggette ad alluvioni è stato di tipo prevalentemente storico – inventariale e si è basato sugli effetti di eventi avvenuti generalmente negli ultimi 20-30 anni in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi delle condizioni di pericolosità connesse con l'attuale assetto del reticolo di bonifica e del territorio. A questa tipologia di aree si aggiungono limitate zone individuate mediante modelli idrologico – idraulici e aree delimitate sulla base del giudizio esperto degli enti gestori in relazione alla incapacità, più volte riscontrata, del reticolo a far fronte ad eventi di precipitazione caratterizzati da tempi di ritorno superiori (in media) a 50 anni (individuato come tempo di ritorno massimo relativo allo scenario P3).

Stante le caratteristiche proprie del reticolo, nello scenario di alluvione poco frequente (P2), l'involuppo delle aree potenzialmente allagabili, coincidente con gran parte dei settori di pianura dei bacini idrografici, ha carattere indicativo e necessita di ulteriori approfondimenti di tipo conoscitivo. Ne deriva che l'estensione delle aree interessate da alluvioni rare (P1) è ricompresa, di fatto, nello scenario P2.

Le alluvioni dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, seppure caratterizzate da alta frequenza, presentano tiranti e velocità esigui che danno origine a condizioni di rischio medio (R2) e moderato/nullo (R1) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2).

La mitigazione delle condizioni di rischio per il patrimonio edilizio esistente si fonda su azioni di protezione civile ed eventualmente di autoprotezione e di protezione passiva.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi nell'ambito comunale si fa riferimento alle disposizioni specifiche sotto riportate.

In relazione alle caratteristiche di pericolosità e rischio descritte sopra, nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura si deve garantire l'applicazione:

- a) di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- b) di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

Le successive indicazioni operative vanno considerate per il rilascio dei titoli edilizi (Permessi di Costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività – vedi articolo 9, L.R. n. 15/2016) relativi ai seguenti interventi edilizi definiti ai sensi delle vigenti leggi:

- a) ristrutturazione edilizia;
- b) interventi di nuova costruzione;
- c) mutamento di destinazione d'uso con opere.

IL TERRITORIO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Il PTCP della Provincia di Reggio Emilia (variante specifica 2016 adottata con Delibera di Consiglio provinciale n.2 del 15/02/2018) nella tav. P7bis delimita le aree potenzialmente allagabili secondo diversi scenari di probabilità, afferenti al reticolo costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui (RSP Reticolo secondario di pianura).


L'art. 68 delle norme di attuazione del suddetto PTCP definisce che in tali aree, agli interventi urbanistico/edilizi si applicano le misure di cui alla D.G.R. 1300/2016 con le modalità ivi definite, nonché le successive disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico.

Il territorio comunale è anche parzialmente interessato da alluvioni frequenti (aree P3) e poco frequenti (aree P2) del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP).

Nelle aree rientranti nel reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) sono confermate le limitazioni e prescrizioni previste per le Fasce A e B del PAI, come definite dalla Variante PAI adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po con Del. n. 5/2016, coincidenti rispettivamente con le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti del reticolo principale di pianura e di fondovalle. Le fasce A e B sono riportate nell'elaborato 2 del RUE del comune di Sant'Ilario d'Enza e sono regolamentate dall'art. 13 delle relative norme (parte I).

Carta delle aree potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)

Reticolo secondario di pianura - Stralcio della tavola P7 bis 200NO PTCP provincia di RE - (variante specifica 2016 – Adottata)



Scenari di Pericolosità

-  P3 - H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità) (art.68bis)
-  P2 - M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità) (art.68bis)

Come si evince dalla riportata tavola P7bis del PTCP, l'intero territorio del Comune di Sant'Ilario d'Enza è interessato da alluvioni poco frequenti (aree P2) del reticolo secondario di pianura (RSP).

Pertanto, in tutto il territorio comunale, vanno applicate relativamente agli interventi edilizi, le disposizioni specifiche elencate nell'art. 5.2 delle "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del progetto di variante al PAI e al PAI DELTA adottato dal comitato istituzionale autorità di bacino del fiume PO con deliberazioni n. 5/2015" approvate dalla Giunta Regionale in data 1 agosto 2016.

In applicazione del richiamato art. 5.2 delle Prime disposizioni regionali in tutte le aree del territorio comunale, escluse quelle interessate dalle Fasce A e B del PAI per le quali sono definite specifiche limitazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

1. nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a PUA, nell'ambito della procedura di VALSAT, la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali;
2. negli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, di mutamento di destinazione d'uso con opere, vanno assunte le misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture che "a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività" vengono riportate nel richiamato art. 5.2., ovvero i possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio sono:
 - a. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;
 - b. è da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione, quali ad esempio;
 1. le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d'acqua;
 2. vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;
 3. gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento;
 4. le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
 5. le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, ecc.);
 6. siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica. Si precisa inoltre che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale.
 7. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

Tali accorgimenti devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento, e il Comune tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia, deve verificare il rispetto delle presenti indicazioni in sede di rilascio del titolo edilizio.

La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa edilizia deve comprendere una valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione.

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA 2° VARIANTE AL RUE

Nell'ambito delle aree oggetto della variante urbanistica si applicano le seguenti disposizioni.

Variante normativa all'art. 23 comma 2 "zone Pa" e variante cartografica alla suddetta zona (elab 2 del RUE – Zonizzazione)

La variante normativa riguarda la ridefinizione degli usi previsti. L'ambito da "Zone prevalentemente destinate alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli (Pa)", diventa "Zona mista : attività manifatturiere e attività relative alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli (Pa).

Inoltre vengono uniformati usi e indici su entrambe le zone Pa previste nel Comune: via Rivasi e zona ponte Enza.

La variante cartografica consiste in una rettifica dei confini di zona ai fini di una fedele coincidenza con le proprietà catastali senza modificarne l'estensione territoriale.

Per l'area in oggetto sono state richieste al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale informazioni in merito alla criticità e valutazioni sulla compatibilità idraulica che con propria nota del 26/06/2018 acquisita al n° di prot. 13234 ha restituito il seguente contributo.

L'ambito urbano in oggetto recapita le acque meteoriche nel Canale Spelta, vettore idraulico, ad uso promiscuo prevalentemente irriguo, in gestione del Consorzio CBEC a partire dal sifone Borasca sul Torrente Enza.

Nel 2003, a seguito di una riqualificazione dell'area sono stati autorizzati due scarichi di acque meteoriche, uno con Dn 200 e l'altro con Dn 400, sottopassanti la SS9 (via Emilia). Il titolare di tale Concessione è la cantina sociale "Due Torri".

Al momento, dalla memoria storica del Consorzio, nelle aree in esame, non risultano allagamenti censiti né studi idraulici di dettaglio. D'altro canto, il PGRA ha mappato tali aree all'interno dello scenario di media probabilità di alluvione per insufficienza del Reticolo Secondario di Pianura (scenario di pericolosità P2-M: alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno tra i 100 e i 200 anni) e inoltre, lo specifico uso irriguo del canale della Spelta, nel caso di contemporaneità di invaso ai fini irrigui, di piogge intense e di recapiti non opportunamente laminati, potrebbe comportare l'insorgere di criticità.

Dunque, alla luce delle recenti mappature del PGRA, delle disposizioni della DGR1300/2016 e delle esigenze di gestione della rete consortile, anche alla luce della maggior frequenza di piogge intense riscontratasi negli ultimi anni, per il comparto in oggetto occorrerà effettuare uno studio di compatibilità idraulica degli interventi previsti, che dovranno essere, appunto, compatibili con i livelli di pericolosità indicati nel Piano e con il livello di esposizione dei beni in modo da non provocare l'aumento del rischio idraulico, contribuire alla difesa idraulica del territorio e al contempo salvaguardare i beni e le strutture esposte anche ai fini della tutela della vita umana.

Per il non aggravio dei livelli di pericolosità del PGRA e contribuire alla difesa idraulica del territorio occorrerà salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico applicando il principio dell'invarianza idraulica. In particolare, nelle aree in oggetto è previsto un limite allo scarico di 6 l/s*ha di Superficie Territoriale. L'eccedenza di portata rispetto a tale limite dovrà essere laminata all'interno del comparto con idonei sistemi (per esempio sovradimensionamento della rete di acque bianche interna, vasche di laminazione interrato o a cielo aperto o anche mediante sistemi diffusi di infiltrazione ed evaporazione delle acque meteoriche; compatibilmente con le caratteristiche idrogeologiche del suolo e della qualità delle acque di scarico). Il dimensionamento del volume di laminazione dovrà essere valutato con piogge relative a tempi di ritorno di almeno 50 anni.

Per il calcolo dei suddetti volumi si prescrive inoltre di accordarsi con il Consorzio per la scelta di curve di possibilità pluviometrica derivanti da studi effettuati per i canali del comprensorio consortile.

Per quanto riguarda le misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela umana, le opere, i beni e i servizi esposti al rischio dovranno essere progettati e messi in opera tenendo conto di adeguate misure di protezione di cui al Paragrafo 5.2 della DGR1300/2016 ed eventuali ulteriori accorgimenti che dovranno essere valutati in base agli usi e alle attività insediate. Stante il livello conoscitivo attuale, non vi è una precisa altezza idrica di riferimento di possibile fuoriuscita d'acqua dal Canale Spelta, ma si ritiene opportuno tener conto di uno scenario di allagamento con tiranti di circa 20 cm. Resta intesa la facoltà dei progettisti di effettuare eventuale modellazione idrologica e idraulica dell'area in esame per giungere a risultati più dettagliati che dovranno essere comunque condivisi dallo scrivente Consorzio.

All'attuazione del comparto in oggetto sarà pertanto richiesto uno studio di dettaglio della capacità idraulica sulla base delle disposizioni della bonifica ai fini della verifica dell'invarianza idraulica.

Ai fini della riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture sarà richiesta la realizzazione del primo piano utile degli edifici ad una quota superiore a 20 cm rispetto al piano campagna.

Variante alle definizioni edilizie degli ambiti per attrezzature e spazi collettivi ai fini della miglior caratterizzazione delle aree e dei parametri urbanistici.

Variante cartografica per adeguamento ad una situazione esistente della “zona C – Attrezzature e spazi collettivi- attrezzature di interesse comunale” sita all’incrocio tra via Val d’Enza / via Paganini .


Si tratta di aree diffuse nel territorio comunale, ma comunque prevalentemente collocate all’interno degli ambiti residenziali già urbanizzati. La criticità idraulica delle stesse è pertanto prevalentemente legata ad un possibile stato di sofferenza del reticolo fognario, piuttosto che del reticolo artificiale di bonifica.

Per tutte le aree, visti anche i particolari usi insediabili, sarà richiesto uno studio idraulico nel rispetto dell’invarianza idraulica e delle misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte di cui al paragrafo 5.2 della DGR 1300/2016.


6. STRALCI CARTOGRAFICI DELLE AREE DI VARIANTE

Ambiti per attività produttive prevalentemente manifatturiere (art.23) – Zona “Pa – Ponte Enza”


RUE – Zonizzazione elab. 2



PSC - Carta dei vincoli elab. 7



PSC – Zonizzazione acustica elab. 2



STRALCI CARTOGRAFICI DELLE AREE DI VARIANTE

Aree per attrezzature e spazi collettivi- Art. 28 Comma 5 – Attrezzature di interesse comune (C)-

via Paganini /via Val d'Enza

RUE – Zonizzazione elab. 2



PSC - Carta dei vincoli elab. 7

